

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 2013²,
decreta:

Art. 1

Alla Costituzione del Cantone di Ginevra³, accettata in votazione popolare il 14 ottobre 2012, è accordata la garanzia federale.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 FF 2013 7969
3 FF 2013 7977

